

Contributi - Circolare PC/2/CV del 19 gen 1998

Contributi: Circolare PC/2/CV del 19 gen 1998

Oggetto:

- 1) Ulteriori disposizioni per crisi sismica.
- 2) D.L. n. 446/97 articoli 36 e 37. Abolizione di alcuni contributi previdenziali.
- 3) Contributo di mobilità. Art. 2, decreto legge 318/96 convertito dalla legge 402/96.
- 4) Apertura di un nuovo conto corrente bancario intestato all'I.N.P.G.I.

A TUTTE LE AZIENDE

EDITORIALI

Loro Sedi

ALLA F.N.S.I.

Roma

ALLA F.I.E.G.

Roma

ALLA CASAGIT

Roma

Circolare

Oggetto:

- 1) **Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria. Ordinanza del Ministero dell'Interno 2728/97.**
- 2) **Decreto legislativo n. 446/97 articoli 36 e 37. Abolizione di alcuni contributi previdenziali.**
- 3) **Contributo di mobilità. Art. 2, decreto legge 318/96 convertito dalla legge 402/96.**
- 4) **Apertura di un nuovo conto corrente bancario intestato all'I.N.P.G.I.**

1.

Ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 2728/97 il termine di cui all'art. 13, dell'ordinanza dello stesso Ministero n. 2668/97, e successive modifiche, è prorogato sino al 31 marzo 1998 per i soggetti residenti nei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3 dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 2668/97, così come integrato dall'articolo 1, dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 2694/97.

Sempre in forza di tale disposizione, il termine anzidetto è prorogato sino al 31 dicembre 1998 per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della suddetta ordinanza, così come integrato dall'art. 1, dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 2694/97, le cui abitazioni ed i cui immobili, sede di attività produttive, siano stati oggetto di ordinanze di sgombero per

inagibilità totale o parziale

2.

Il decreto legislativo n. 446/97 all'articolo 36 ha disposto a decorrere dal 1° gennaio 1998 l'abolizione di:

a) il contributo dello 0,20% di cui all'art. 1, terzo comma, della legge n. 1443/61, e all'articolo 20, ultimo comma, della legge n. 1338/62;

b) la quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione di cui all'art.27 della legge n. 88/89 (1,66%); pertanto il contributo per la T.B.C. sarà dovuto, per i giornalisti iscritti alla "gestione previdenziale principale" di codesto istituto, nella misura dello 0,35%.

L'art. 37 del predetto decreto legislativo disciplina al primo comma gli adempimenti dei soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, stabilendo che per gli stessi l'applicazione dell'Irap e l'abolizione dei contributi e tributi indicati nell'art. 36, comma 1, lettera a), hanno effetto dal primo periodo di imposta che ha inizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Lo stesso articolo, al comma 2, in deroga a quanto previsto dal comma 1, dispone che per i soggetti ivi indicati il cui periodo d'imposta è iniziato successivamente al 30 settembre 1997, l'applicazione dell'Irap e la soppressione dei contributi indicati nel medesimo comma decorrono dalla data di inizio del periodo stesso.

Con riguardo a tali fattispecie, si fa presente che questo istituto, per il periodo di tempo che va dal 1° gennaio 1998 sino al primo periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.446/97 continuerà a riscuotere, con le modalità precedentemente in vigore, i predetti contributi. In pratica la riscossione di tali contributi riguarderà il mese di gennaio per i soggetti con periodo di imposta decorrente dal 1 febbraio 1998, i mesi di gennaio e febbraio per quei soggetti con periodo di imposta dal 1 marzo 1998 e così di seguito.

3.

Ai sensi dell'art. 2, decreto legge 318/96 convertito dalla legge 402/96, le disposizioni di cui all'art. 35, legge 416/81, e successive modifiche, relative al contributo di mobilità dello 0,30% avevano come termine finale di applicazione il 31/12/97.

Di conseguenza le società editoriali, editrici di giornali periodici, nonché i soggetti indicati dall'art. 7, comma 4, decreto legge n. 148/93 convertito, con modificazioni, dalla legge 236/93 non debbono più versare, a decorrere dal 01/01/98 il predetto contributo di mobilità (0,30%).

4.

A decorrere dal 1° gennaio 1998 è stato istituito un nuovo conto corrente bancario intestato all'I.N.P.G.I. presso la Banca di Roma. Tale conto sostituisce, a tutti gli effetti, quello precedentemente in vigore, c/ corrente n. 1/75, presso Banca di Roma, Ag. 166, sportello I.N.P.G.I., Via Nizza, 35, 00198 Roma, ABI 03002.3, CAB 03359.7, codice rapporto 374.

Le coordinate del nuovo conto sono le seguenti:

c/corrente n. 300/31, presso Banca di Roma - Ag. 166, Via Nizza, 35, 00198 Roma, ABI 03002, CAB 03359.

Il conto di Tesoreria 1/75 sarà mantenuto solo per le regolarizzazioni relative all'esercizio 1997.

Rimane invece in vigore il conto corrente bancario relativo ai contributi per il Fondo Integrativo intestato all'I.N.P.G.I., c/corrente n.30000/37, presso Banca Popolare di Sondrio, Via Carlo Alberto, 67/a, 00185 Roma, ABI 5696, CAB 3200.

Si fornisce di seguito, per maggior chiarezza, lo schema delle aliquote contributive della "gestione previdenziale principale" dell'I.N.P.G.I., relative all'anno 1998.

Servizio Contributi e Vigilanza

Aliquote contributive in vigore dall'1/1/98

	A carico datore di lavoro	A carico giornalista	Totale
- I.V.S.	18,98% (19,18% -0,20%)	I.V.S. 8,69%	-
- T.B.C.	0,35% (2,01% -1,66%)	-	-
- Disoccupazione	1,61%	-	-

- Fondo gar. liq. (L.n.297/1982)	0,20%	-	-
- Ex E.N.A.O.L.I.	0,16%	-	-
- Asili Nido	0,10%	-	-
- Contr. mobilità (L.n.223/1991) *	0,30%	-	-
	21,70%	8,69%	30,39%

Contr. infortuni: L. 13.000 mensili
Assegni Familiari: 0,05%

Contributo solidarietà: 10% sull'importo dell'1,50% (Fondo Integrativo INPGI), sugli importi CASAGIT (a carico Azienda) e su altre somme eventualmente corrisposte (L.1/6/91 n.166 art.9 bis)
--

N.B.: - * Il contributo di mobilità non è dovuto dalle imprese non soggette alla CIGS e dalle aziende editoriali editrici di giornali periodici, nonché dai soggetti indicati dall'art.7, comma 4, D.L. 148/93 convertito, con modificazioni, dalla L. 236/93.

Fondo integrativo previdenza: 1,50% (non dovuto per i giornalisti praticanti e per i giornalisti professionisti con contratto a termine)
Sulla retribuzione mensile eccedente **L. 8.724.394** è dovuto un ulteriore contributo dell'**1% a carico del giornalista**.

Fascia annua retributiva 1996 per l'applicazione dell'aliquota contributiva aggiuntiva:

L. 104.692.724.

Fiscalizzazione:

- E.N.A.O.L.I. 0,16% da 1/6/1990

Hanno diritto ad operare la fiscalizzazione degli oneri sociali le Aziende classificate con codice attività ISTAT come manifatturiere, nonché le Agenzie di stampa a diffusione nazionale.

Il Capo Servizio
Riscossione Contributi e Vigilanza
(Dr. Antonio Marzioli)